Assicurazione della Responsabilità Professionale
Schema Lloyd's per FederGeometri 2005

Arranged by AEC S.p.A. – Lloyd's Correspondent
Underwritten 100% by certain syndicates at Lloyd's

AEC Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni per Engineering, Costruzioni e Responsabilità Professionali S.p.A.
Sede Legale e operativa: 00197 Roma – P.zza delle Muse, 7
TEL. +39/06/85.332.1 R.A. - FAX. +39/06/85.332.339
P. IVA : 02170331207 - Albo Broker: 1343/S - Codice Lloyd's: IT 431
Sito Internet: www.merloni.net - Indirizzo e-mail: info@merloni.net

SOMMARIO

Introduzione	Pag. 3
Schema della Copertura Assicurativa	Pag. 3
Tipologie di copertura e attività assicurate	Pag. 3
Polizza per la Copertura delle Varianti in corso d'Opera (Merloni)	Pag. 3
Calcolo del premio	Pag. 4
Assistenza e Gestione delle Richieste di Risarcimento	Pag. 4
Costi di difesa legale – Altri costi	Pag. 4
Condizioni Particolari	Pag. 4
Incaricati - Consulenti e altri Collaboratori	Pag. 4
Attività prestate per la Pubblica Amministrazione – Rapporto di servizio - Responsabilità amministrativa e contabile	Pag. 5
Studio relazione delle polizze professionali in corso	Pag. 5
Artt. 25 e 30 della legge quadro sui LL.PP.	Pag. 5
Art. 105 del regolamento Dpr 554/99	Pag. 8
Polizza Generale Lloyd's	Pag. 9

INTRODUZIONE

La AEC Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni per Engineering, Costruzioni e Responsabilità Professionali S.p.A., ha elaborato assieme alla FederGeometri, Sindacato Nazionale Italiano Geometri Liberi Professionisti una copertura assicurativa di Responsabilità Professionale in collaborazione con alcuni sottoscrittori dei Lloyd's a condizioni particolarmente vantaggiose ed estensibile alle garanzie richieste della legge Merloni.
La polizza prevede una tariffa convenzionata per gli Iscritti alla FederGeometri.
La polizza è stata messa a punto nel 2001 dopo un lungo lavoro di una Commissione di esperti dell'InArSind (associazione aderente a Confedertecnica come Federgeometri) assieme ai tecnici della AEC S.p.A., e ha poi trovato il consenso da parte della Federgeometri, con ulteriori adattamenti per gli iscritti grazie alla revisione del testo operata dal Consigliere Geom. Mauro Giordano. Il corpo centrale della polizza adottata dai Lloyd's, che ha preso spunto anche dalla polizza-tipo di altre associazioni gemelle e con alcuni necessari adattamenti, è il risultato più rispondente alle esigenze poste dai professionisti. I tassi e le condizioni offerti da alcuni dei sottoscrittori dei Lloyd's, presenti in Italia tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's, Via Sigieri, 14 - 20135 Milano, nonché l'elasticità nel trattare le varie clausole e l'estensione "Merloni", sono apparsi quanto di meglio esiste oggi sul mercato assicurativo internazionale.

Nel presente documento troverete un estratto delle principali condizioni di copertura e delle garanzie previste potendo richiedere ulteriori informazioni alla AEC S.p.A. Piazza delle Muse, 7 - 00197 Roma, Tel 06/85.332.1 (15 Linee r.a.), Fax. 06/85.332.339, www.merloni.net - Email : info@merloni.net).

SCHEMA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il testo dello Schema di Polizza Responsabilità Professionale Lloyd's 2005 è stato costruito sulla base di una copertura "All Risks" di Responsabilità Professionale del mercato assicurativo anglosassone (usato per polizze che contemplino tutti i rischi ai quali la specifica attività è sottoposta e dove "sono compresi tutti gli eventi salvo quelli esplicitamente esclusi") e personalizzandone le Condizioni Particolari per il mercato Italiano (Legge Merloni).
In tal modo è stato possibile ottenere la copertura per :

- qualsiasi "Inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia (danni diretti, danni consequenziali, danni patrimoniali e danni indiretti) scaturenti dall'attività esercitata";
- qualsiasi attività rientrante nelle competenze professionali dei tecnici operanti per gli Studi Professionali Singoli o Associati in tutti il mondo escluso U.S.A. e Canada;
- qualsiasi tipologia di opere e per qualsiasi valore (sconto 20% per limitazione alle opere fino a 2.500.000,00 di Euro);
- entro il 25% del massimale le Spese legali civili sostenute in caso di danno e altri costi sostenuti dall'Assicurato per evitare un'azione di risarcimento;
- Massimali di garanzia : 250.000, 500.000, 1.000.000, 1.500.000, 2.500.000 o 5.000.000 di Euro;
- Livelli di franchigia 5, 10 o 15 mila Euro senza applicazione di scoperti percentuali;
- Emissione, a tassi prestabiliti, di Certificati di Assicurazione per Opere Pubbliche per singolo incarico ai sensi dell' Art. 30 comma 5 della Legge Merloni fino a 36 mesi di cronogramma lavori (Vedi testo più avanti) anche per Committenti privati.

TIPOLOGIE DI COPERTURA E ATTIVITA' ASSICURATE

La copertura assicurativa base sarà di tipo annuale sull'intera attività professionale con premio calcolato per fasce sul fatturato lordo (IVA esclusa) dell'anno precedente e senza regolazione a fine anno in modo da semplificare la procedura di emissione.
La polizza copre tutte le attività rientranti nelle competenze professionali dei Geometri Liberi Professionisti.

POLIZZA PER LA COPERTURA DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA (MERLONI)
Lo schema di polizza Lloyd's 2004 prevede la possibilità, per gli incarichi di progettazione esecutiva per le quali sia prevista la copertura obbligatoria ai sensi dell'Art. 30 comma 5 della Legge Merloni così come integrato dall'Art. 105 del regolamento Dpr. 554/99, di emettere "Certificati di Assicurazione per Opere Pubbliche", a tassi prestabiliti per opere aventi cronogramma lavori fino a 36 mesi, secondo lo schema tipo del Decreto Ministeriale 123/04 (in vigore dal 26 Maggio 2004). Nel caso in cui l'Iscritto/Assicurato sia Mandatario di R.T.P. o A.T.P. tale "Certificato" potrà essere esteso (per i rischi legati a tale incarico ed ai tassi e alle condizioni riservate agli Iscritti) a tutti i professionisti Mandanti.
In caso di sinistro la polizza generale sull'intera attività professionale darà copertura in Differenza di Condizioni (DIC) e Differenza di Limiti (DIL).

CALCOLO DEL PREMIO
Il premio sarà calcolato sulla base del fatturato annuo lordo dell'anno fiscale precedente a quello della stipula e diviso per fasce di fatturato con scaglioni fino a 25.000, 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000, 350.000, 400.000, 500.000 Euro e 1.000.000 Euro senza regolazione a fine anno in modo da semplificare la procedura di emissione e di gestione della polizza.

ASSISTENZA E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
Nell'ambito dei servizi di consulenza prestati ai professionisti, AEC S.p.A. fornirà piena collaborazione per la gestione di tutti quegli eventi che possano dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti degli Assicurati in collaborazione con lo studio tecnico/legale prescelto dagli Assicuratori - **Studio Bolton & Associati Srl** - e dei periti internazionali eventualmente nominati. Gli stessi saranno incaricati di fornire le loro rispettive consulenze tecniche e giuridiche per la migliore gestione della richiesta di risarcimento avanzata.

COSTI DI DIFESA – ALTRI COSTI
Nell'ambito delle garanzie di polizza, i costi e le spese affrontate per la difesa sono a carico dell'Assicuratore oltre il massimale prescelto per un massimo del 25% dello stesso. Inoltre l'Assicuratore rimborserà, nell'ambito dello stesso 25% del massimale base, tutti gli altri costi sostenuti con il consenso scritto degli Assicuratori stessi non rientranti nelle voci precedenti. La franchigia non si applica ai costi di difesa legale.

CONDIZIONI PARTICOLARI
La copertura assicurativa è sempre prevista per le seguenti attività :

- Consulenza Ecologica ed Ambientale
- Igiene e Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 626/94 e 624/96)
- Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (D. Lgs. 494/96)
- Fascicolo Fabbricato
- Attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento come previsto dall'Art. 8 comma 5 del DPR 554/99
- Attività di verifica degli elaborati progettuali per i lavori d'importo inferiore a 20 milioni di Euro come previsto dall'Art. 30 comma 6 della Legge 166/02
- Project Management nelle Costruzioni
- Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico a professionisti esterni con contratto di incarico professionale (TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza del 28.03.2003)
- Attività di Responsabile Unico del Procedimento esterno all'Ente Pubblico
- DIA e superDIA

Inoltre è possibile, su richiesta dell'Assicurato, escludere le attività relative ai D. Lgs. 626/94, 624/96 e 494/96 sulla sicurezza ed ottenere il relativo sconto sul premio di polizza.

INCARICATI – CONSULENTI E ALTRI COLLABORATORI
Qualunque responsabilità professionale contestata al professionista e derivante da atti o omissioni dei dipendenti, dei consulenti o incaricati è compresa.

ATTIVITA' PRESTATE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPORTO DI SERVIZIO - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Nel caso in cui il libero professionista o il dipendente iscritto all'albo, impegnato in attività (progettazione, direzione dei lavori) prestate nell'ambito Appalti di Lavori Pubblici, sia legato da rapporto di servizio con la Stazione Appaltante, l'assicurazione coprirà anche la responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale. (Vedi www.corteconti.it)

STUDIO/RELAZIONE DELLE POLIZZE PROFESSIONALI IN CORSO
La AEC S.p.A., tramite la propria rete di colleghi, si rende disponibile ad esaminare i rischi dei singoli professionisti al fine di valutare la copertura professionale più idonea alla specificità delle attività esercitate. Tale esame potrà, su richiesta esplicita, prevedere uno Studio/Relazione scritta - del tutto gratuita - delle eventuali polizze professionali già stipulate con altri Assicuratori.

Gli Artt. 25 e 30 della legge quadro sui LL.PP.

Art. 25 (Varianti in corso d'opera)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, da riferirsi all'importo di contratto, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del DLgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le

varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.

Per il documento completo: http://www.merloni.net/ingegneria_snilpi.htm

Dpr 554/99 pubblicato sul supplemento ordinario n. 66/1 della GU del 28 aprile 2000 (Omissis)

Art. 105 (Polizza assicurativa del progettista)
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP.
(Omissis)

Per il documento completo: http://www.ced.llpp.it/novita/legislativo/art3.rtf

ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
dei Geometri Liberi Professionisti

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma "Claims Made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati ai Sottoscrittori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest'Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Sinistro:	la comunicazione agli Assicuratori di un evento per il quale e' prestata l'Assicurazione
Gli Assicuratori:	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
Premio:	la somma dovuta agli Assicuratori.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Corrispondente :	il soggetto che emette e amministra il contratto assicurativo.
Attivita' Professionale :	i servizi forniti dall'Assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza e per i quali e' legalmente autorizzato, notificato o accreditato in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti.

DICHIARAZIONI

Nessuna

***

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre Assicurazioni
Salvo il caso di altre Assicurazioni stipulate con i Lloyd's, il Contraente e' esonerato dal comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio a favore delle stesse persone assicurate. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente polizza nonché agli altri Assicuratori dei Lloyd's of London.

Art. 3 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

Art. 4 - Forma delle Comunicazioni
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto

Art. 5 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del C.C. e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Aggravamento del Rischio
Ai sensi dell'Art. 1898 del C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 7 - Obblighi in casi di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Corrispondente al quale e' assegnata la polizza entro 30 giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del C.C.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni.
In tal caso al Contraente spetta il rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Domande Giudiziali
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's of London, al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's of London. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a

quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro:- “gli Assicuratori dei Lloyd's of London che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd's of London".

Art. 11 - Foro competente a scelta della Parte Attrice
Foro competente e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione
Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all’Assicurato e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori durante il periodo di validità della presente polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, secondo quanto specificato nella proposta di assicurazione, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da parte dell’Assicurato o delle persone per le quali l’Assicurato sia responsabile, sempre che, in qualsiasi momento durante la validità della garanzia assicurativa, l’Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale e/o abilitato ai sensi di legge all’esercizio della propria attività.

Art. 14 - Limite di Indennizzo
L’indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di polizza, fermo restando che nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una persona l’importo totale dell’indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato.
Ciononostante si conviene che, laddove i Certificati Merloni siano emessi in ottemperanza alla Condizione Particolare 2, i massimali di ogni singolo certificato saranno separati ed in aggiunta al massimale indicato in Polizza. Si prende atto che la copertura e di conseguenza il massimale di ogni Certificato Merloni sono validi esclusivamente per quanto richiesto dalla Legge Merloni stessa e che, nel caso in cui si verificasse un evento non espressamente escluso dalla presente polizza ma non coperto dal Certificato Merloni, o nel caso in cui il sinistro eccedesse l’ammontare del massimale del singolo certificato, la presente polizza coprirà solo in DIC (Differenza in Condizioni) e in DIL (Differenza in Massimali) rispetto al Certificato Merloni e sarà soggetta al limite di indennizzo in aggregato, come specificato nella Scheda di Polizza.

Art. 15 - Altri costi
In aggiunta a quanto previsto dall’art.14, gli Assicuratori rimborseranno, fino al 25% del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri costi e spese legali sostenuti dagli Assicuratori o dall’Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate all’Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. Tuttavia, se l’ammontare dell’indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l’importo totale dell’indennizzo richiesto. La franchigia prevista nella scheda di polizza non si applicherà ai costi previsti dal presente articolo.

Art. 16- Esclusioni
Gli Assicuratori non rispondono per le richieste di risarcimento derivanti da:

a) conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell’Assicurato;

b) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di contratti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;

c) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;

d) consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:
A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
B) fornire materiali o attrezzature;

e) impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe esistita in assenza di tali impegni;

f) inadempienze dell'Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;

g) le conseguenze di qualsiasi circostanza:
A) denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della presente polizza, oppure
B) nota all'Assicurato alla decorrenza della presente polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo;

h) A) perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dagli stessi, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o a cui esse danno un contributo o che derivano da:
(1) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari,
(2) proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari.
B) perdita, danneggiamento o distruzione occasionati direttamente dalle onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivoli;

i) inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;

l) qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza o dei servizi relativi, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti;

m) la proprietà, l'uso, l'occupazione o l'affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto dell'Assicurato;

n) l'insolvenza dell'Assicurato;

o) risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America i suoi territori o Canada;

p) la fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data di retroattività come stabilito nella Scheda di polizza.

q) atti di guerra o terrorismo così come specificato all'allegato NMA2918

r) la presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto.

Art. 17 - Calcolo del Premio

Il premio dovuto si deve basare sugli introiti lordi (al netto dell'IVA), guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della copertura.
Sempre a condizione che:

- in caso di richiesta di indennizzo, se è stabilito che gli introiti lordi dell'Assicurato per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni indennizzo dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto;

- gli Assicuratori hanno il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'Assicurato per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dagli Assicuratori.

Art. 18 - Procedura di Rinnovo
Prima della scadenza annuale gli Assicuratori richiederanno all'Assicurato di compilare un modulo di Dichiarazione di Rinnovo.
Il premio di rinnovo verrà calcolato in base alle informazioni fornite dall'Assicurato.
Si procede al rinnovo solo dopo la presentazione agli Assicuratori da parte dell'Assicurato della Dichiarazione di Rinnovo e della accettazione della stessa da parte degli Assicuratori, in mancanza della quale, la garanzia prestata con la presente polizza cessa alla scadenza fissata nella scheda.

Art. 19 - Franchigie
Per "Franchigia" si intende l'importo a carico dell'Assicurato relativamente ad ogni richiesta di indennizzo presentata all'Assicurato per danni costi e spese del richiedente.
Tutte le richieste di indennizzo attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno considerati un'unica richiesta di indennizzo.

Art. 20 - Retroattività
In riferimento all' esclusione di cui all'Art. 16 p), il periodo di retroattività, così come indicato dalla data di retroattività nella Scheda di Polizza, sarà pari al complessivo periodo continuativo di assicurazione con polizze precedenti per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza, e sempre che tale copertura retroattiva preveda un massimale non superiore a quello previsto dalla polizza in corso al momento dell'evento che ha generato il sinistro, sempre soggetto al massimale previsto dal presente contratto, e sempre che tale precedente copertura sia sotto forma di "claims made".

Se l'Assicurato non avesse alcuna assicurazione per il periodo immediatamente precedente l' effetto della presente polizza, la retroattività sarà soggetta ai seguenti incrementi di premio :

- 1 anno	20% del premio base
- 2 anni	30% del premio base
- 3 anni	38% del premio base
- 4 anni	45% del premio base
- 5 anni	50% del premio base

Nel rispetto di quanto previsto alla Condizione Particolare 2 per i Certificati Merloni, si prende atto che la retroattività può essere prestata per un massimo di 3 mesi, ma in nessun caso in relazione a periodi antecedenti alla data di nomina dell'Assicurato per il contratto con la Pubblica Amministrazione per il quale e' richiesto il Certificato Merloni, e sempre che l'Assicurato sottoscriva una dichiarazione di assenza di sinistri e circostanze datata non oltre 10 giorni prima della data di richiesta di emissione del certificato.

Art. 21 - Clausola broker
Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio – AEC S.p.A. con sede in Piazza delle Muse 7, 00197 Roma - di rappresentarlo ai fini della presente polizza.
Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata direttamente al Contraente/Assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato al Corrispondente si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso;

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla società AEC S.p.A. (qui di seguito il "Corrispondente dei Lloyd's") di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto ogni comunicazione fatta al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) **Consulenza Ecologica ed Ambientale**: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);

b) **Igiene e Sicurezza del Lavoro**: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.L. 626 del 19.09.94 e sue modifiche (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).

c) **Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee**, compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante come previsto dal D.L. 624 del 25.11.1996 e sue modifiche

d) **Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori** come previsto dal D.L. 494 del 14.08.96 e sue modifiche

e) **Fascicolo Fabbricato** per l'accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;

f) **Attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento** come previsto dall'Art. 8 comma 5 del DPR 554/99

g) **Attività di verifica degli elaborati progettuali** per i lavori d'importo inferiore a 20 milioni di Euro come previsto dall'Art. 30 comma 6 della Legge 166/02.

h) **Project Management nelle Costruzioni**;

i) **Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico** a professionisti esterni con contratto di incarico professionale (TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza del 28.03.2003);

j) Attività **di Responsabile Unico del Procedimento esterno all'Ente Pubblico**;

k) **DIA e superDIA**.

2. L'assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta "Legge Merloni"), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema D.M. 123/04 (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) con un limite non superiore al massimale di cui alla Polizza base. Per tali certificati il premio relativo e' pagabile in soluzione unica anticipata ed è soggetto ad un premio minimo netto di € 100,00. Nel caso in cui il massimale del Certificato Merloni, così come previsto per legge, sia inferiore o uguale all'importo della franchigia indicata nella Scheda di Polizza, la franchigia applicabile a tale Certificato sarà ridotta ad € 2.500,00.
In deroga alle condizioni dello schema D.M. 123/04, qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo Certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dagli Assicuratori.
Con riferimento ad incarichi effettuati per autorità locali, ovunque si faccia menzione nel Certificato Merloni alla legge 109/94, si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici.

3. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato

trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 50% di quello previsto in polizza.

4. In caso di morte dell'Assicurato, l'assicurazione continua fino alla sua naturale scadenza a favore degli eredi purché questi ne rispettino le condizioni.

5. Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente dall'incapacità' totale o parziale di macchine o strumentazioni o componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi computerizzati di leggere l'anno 2000 o date antecedenti o successive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo sostenuto o da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni.

6. E' una condizione di validità della garanzia di questa polizza il fatto che l'assicurato sia un individuo iscritto all' Albo Professionale nazionale, regionale o provinciale degli Ingegneri, degli Architetti, dei Chimici, dei Geologi, degli Agronomi e Forestali, degli Agrotecnici, dei Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio della propria attività professionale e che questa sia esercitata in qualità di Libero Professionista o nell'ambito di uno studio associato o società di professionisti con parcelle annue non superiori a Euro 1.000.000,00. Se questa condizione viene meno, l'assicurazione cesserà dalla data della cancellazione o radiazione ovvero dalla data di assunzione e gli assicuratori non saranno più responsabili a partire da detta data.
In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, il fatturato che dovrà essere dichiarato sarà pari alla somma dei fatturati di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del fatturato interno) ed il massimale di polizza sarà un singolo massimale aggregato per tutti i membri del raggruppamento. Nonostante quanto qui sopra previsto, gli Assicurati che abbiano un fatturato annuo superiore ad Euro 1.000.000,00, potranno essere assicurati con la presente polizza previa compilazione di apposito questionario, con termini e condizioni di polizza che saranno stabilite dagli Assicuratori.

7. Si prende atto che la presente polizza si applica ai dipendenti di studi professionali, società, raggruppamenti di società, sempre che tali dipendenti siano regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale, o siano membri della relativa Associazione di categoria e/o abilitati ai sensi di legge all'esercizio della propria attività.
E' inoltre inteso che gli Assicuratori risponderanno solamente per quei sinistri in eccesso ai massimali di polizza di responsabilità professionale del datore di lavoro (Differenza di Massimali) o per quei sinistri non coperti o sotto franchigia (Differenza di Condizioni e di eccesso).

8. Si prende atto che la copertura sarà valida anche se l'Assicurato dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizio.

9. Nel caso di mancato rinnovo della copertura da parte dell'Assicurato per causa di decesso o in quei casi in cui l'Assicurato cessi volontariamente l'attività professionale, gli Assicuratori si impegnano (su esplicita richiesta) ad estendere la garanzia, previo versamento di un premio aggiuntivo da concordarsi al momento delle stipulazione della presente polizza e ad ogni suo rinnovo sulla base dei tassi di mercato ed ai sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla data di scadenza. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

1. L'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori durante il periodo d'assicurazione di:
   1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
   1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
   1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

   L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.

2. Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza dovrà essere inoltrato agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.

3. Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.

4. L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza che questi gli richiederanno, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dagli Assicuratori.

5. Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi.Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare di più dell'ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il limite di indennizzo e la franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo Assicurativo per danni, costi o spese del richiedente.

6. Se alla data in cui si verifica una richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza, l'Assicurato avesse diritto o avrebbe diritto in assenza della presente polizza, ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza o polizze, gli Assicuratori risponderanno solo per le somme eccedenti gli importi che avrebbero dovuto essere pagati da tale altra polizza o polizze se queste assicurazioni fossero risultate senza effetto.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

08.10.01
NMA 2918

DEFINIZIONI OPERE ALTO-RISCHIO

FERROVIE
Linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni

FUNIVIE
Mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea.

GALLERIE
Tutte le gallerie naturale scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi

DIGHE
Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi.

OPERE SUBACQUEE
Tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua